

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1) E' costituita una libera Associazione ai sensi dell'art.36 e seguenti del Cod. Civ. con la denominazione:

**Associazione Alessandro Liberati - Network Italiano Cochrane**

**in breve**

**Associazione Alessandro Liberati - NIC**

ART.2) Essa ha sede in Milano. L'associazione potrà istituire altrove sedi secondarie, direzioni e uffici.

ART.3) L'Associazione non ha fini di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale e ha per scopo lo svolgimento delle seguenti attività nel settore dell'assistenza socio-sanitaria e sanitaria:

\* la promozione in Italia e nei paesi Europei delle attività di The Cochrane Collaboration, con particolare riferimento alla cultura della medicina basata sulle prove di efficacia;

\* la promozione di iniziative aventi come obiettivo l'approfondimento delle implicazioni etiche e sociali delle scelte nel campo delle politiche sanitarie e assistenziali;

\* la interazione con le Autorità Sanitarie e le Agenzie Regionali e Nazionali incaricate di promuovere l'innovazione e la qualità della assistenza nel Servizio Sanitario Nazionale Italiano;

\* le attività di ricerca e di formazione anche in

collaborazione con Istituzioni Universitarie, e l'aggiornamento sulle metodologie per la valutazione della efficacia e qualità degli interventi sanitari;

\* la promozione di iniziative di formazione e approfondimento relative alla valutazione critica della qualità della letteratura scientifica;

\* l'avvio di iniziative mirate a stimolare il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle loro associazioni nella promozione e acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell'uso dei servizi sanitari e socio-sanitari;

\* la sperimentazione di iniziative innovative di diffusione e disseminazione dei risultati della ricerca scientifica sulla efficacia degli interventi sanitari e socio-sanitari, rivolte a operatori sanitari e alla popolazione in generale.

E' escluso l'esercizio di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

#### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.4) Il patrimonio é costituito:

a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative obbligatorie annue da determinarsi di volta in volta dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo;
- sovvenzioni da privati, Società o Enti;
- altri proventi di iniziative promosse dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini previsti dall'art.4.

ART.5) Gli utili o gli avanzi di gestione realizzati vengono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.6) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.7) L'esercizio finanziario e amministrativo si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno disposti dal Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro i tre mesi successivi.

#### ASSOCIATI

ART.8) Possono essere associati tutti i cittadini o enti o associazioni o persone giuridiche che non siano interdetti, inabilitati o falliti e che abbiano i requisiti stabiliti a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

ART.9) Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:

\* associati ordinari: sono coloro che hanno fondato l'Associazione e tutti coloro che aderiranno ad essa, accettandone gli scopi e il pagamento delle quote associative decise dall'Assemblea;

\* associati sostenitori: sono coloro che, persone fisiche o enti interessati alle finalità dell'Associazione, ne sostengono gli sforzi con il versamento di una quota minimo fissata dall'Assemblea o mediante donazioni all'Associazione stessa;

\* associati onorari: sono coloro che abbiano acquisito particolari meriti di natura sociale, culturale o scientifica nelle aree che costituiscono gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa protratta oltre due anni;
- c) in seguito a motivi che determinano l'espulsione.

L'espulsione dovrà comunque essere motivata e deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

ART.10) La domanda di associazione di Enti o Società dovrà essere firmata dal Presidente e dovrà essere corredata dallo statuto sociale e dall'elenco nominativo dei componenti l'organo amministrativo e il loro incarico effettivo.

#### QUOTE ASSOCIATIVE

ART.11) La quota associativa s'intende valida per anno solare di versamento.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato del Network Italiano Cochrane (NIC)

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.13) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di cinque componenti, eletti dall'Assemblea o durante l'Assemblea stessa o con procedura web attraverso il sito dell'Associazione, oppure per corrispondenza e che dureranno in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili per un successivo triennio salvo diverso avviso espresso e ratificato dall'Assemblea al momento dell'elezione.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti all'ultima votazione, chiedendone convalida alla

prima assemblea annuale.

Il primo Consiglio Direttivo é nominato dagli associati su votazione.

#### COMITATO DEL NETWORK ITALIANO COCHRANE (NIC)

ART.14) Il comitato del NIC è composto dal presidente dell'Associazione, dal Direttore del Centro Cochrane Italiano, dai Co-ordinating Editors dei gruppi Cochrane con base editoriale in Italia, dai Direttori dei Field Cochrane con base editoriale in Italia e dai Direttori dei network Cochrane con base editoriale in Italia. Al momento della sua costituzione, ogni entità può indicare un ulteriore membro rappresentante dell'entità nel NIC. I membri del NIC restano in carica in funzione della persistenza del ruolo nell'ambito delle entità Cochrane che rappresentano.

Il comitato NIC nomina al suo interno un coordinatore e un vice coordinatore. Nessun compenso è dovuto ai membri del comitato NIC.

I membri di diritto non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo dell'Associazione, ma possono partecipare alla elezione del Presidente. Il coordinatore del comitato NIC o il vice coordinatore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo così come il Presidente del Consiglio Direttivo può partecipare alle riunioni del NIC.

Il Comitato NIC si riunisce almeno tre volte l'anno anche tramite audio conferenze.

Compiti del NIC:

- \* Supporto alle attività del Centro, dei Gruppi, dei Field e del Network Italiano Cochrane. Supporto al Consiglio Direttivo nella identificazione delle aree prioritarie di attività e delle modalità per il reperimento delle risorse necessarie a perseguire gli obiettivi della Associazione.
- \* Coordinamento delle attività di divulgazione e formazione relative agli scopi e alle attività della Collaborazione Cochrane in Italia.
- \* Coordinamento degli eventuali progetti di ricerca correlati alle attività Cochrane.
- \* Coordinamento di tutte le attività editoriali "italiane" (pamphlet, opuscoli, ecc.) dei gruppi Cochrane.

#### PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART.15) Il Consiglio Direttivo, insieme al Coordinatore del Comitato del Network Italiano Cochrane, nomina tra i componenti eletti del Consiglio Direttivo, un Presidente e un Vice presidente.

Nessun compenso é dovuto ai membri del Consiglio, salva diversa delibera dell'Assemblea o l'attribuzione di specifici compiti per i quali può essere previsto un idoneo emolumento.

#### PRESIDENTE ONORARIO

L'Associazione nomina la signora Mariangela Taricco Liberati come Presidente Onorario della Associazione.

ART.16) Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno anche tramite audio o video conferenze nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio é presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale.

ART.17) Il Consiglio é investito dei più ampi poteri per la gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione senza limitazioni.

Esso procede anche alla nomina di direttori di sezione, alla assunzione di collaboratori, dipendenti e impiegati determinandone le eventuali retribuzioni.

Delibera inoltre sulle domande di ammissione degli associati nonché sulla perdita della qualifica di associato di cui all'ART. 10.



ART.18) Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea e del Consiglio e può esercitare i poteri del Consiglio, nell'ambito delle competenze a lui delegate dal Consiglio stesso.

ART.19) E' previsto il rimborso per le spese sostenute per conto dell'Associazione, previa presentazione di documentazione giustificativa.

ART.20) Gli emolumenti eventualmente deliberati dall'Assemblea non potranno superare i limiti previsti dalla L.460/1997.

#### ASSEMBLEE

ART.21) Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione e/o pubblicazione sul suo sito web dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART.22) L'assemblea delibera sul bilancio d'esercizio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche

dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

ART.23) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati iscritti da almeno trenta giorni nel libro dei soci.

Ogni associato maggiorenne ha diritto di voto.

Ogni Ente associato dovrà farsi rappresentare ufficialmente in assemblea da una sola persona con un unico diritto di voto.

Ciascun associato potrà delegare esclusivamente un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non potrà rappresentare più di cinque associati.

ART.24) L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART.25) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibererà sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza relativa degli associati presenti in proprio e per delega.

#### SCIoglimento

ART.26) Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

ART.27) In caso di scioglimento dell'Associazione il fondo comune, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività dell'Associazione, verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.